



COMUNE DI SAN CIPRIANO PO
PROVINCIA DI PAVIA
Piazza G. Matteotti n.7

COMUNE DI S. CIPRIANO PO		
Prot. N. <u>2229</u>		
Ric. il	16 LUG 2022	
Cat. <u>5</u>	Classe <u>2</u>	Fasc. _____

Verbale del Revisore dei Conti n. 15/2022

PARERE DEL REVISORE SULLA
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2023/2025

La sottoscritta dott.ssa Giussani Costanza Anna, Revisore Unico dei Conti del Comune di San Cipriano Po

PRESO IN CARICO ED ESAMINATO

lo schema di delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto: *"Programmazione fabbisogno del personale 2023/2024/2025"*.

VISTA

Tutta la normativa vincolistica in materia di limiti assunzionali e spesa del personale e in particolare:

-l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

-l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

-l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

-l'art. 3, comma 5 sexies, del D.L. n. 90/2014, così come introdotto dal D.L. n. 4 del 28.01.2019, convertito con modificazioni in Legge n. 26 del 28.03.2019, il quale prevede che *"Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over"*;

- l'art. 33, comma 2 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e il successivo Decreto Ministeriale del Ministro della Pubblica Amministrazione del 17.03.2020 che prevedono che gli Enti locali possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del F.C.D.E. stanziato nel bilancio di previsione;

RILEVATO

- Che nell'anno 2020 è stata data attuazione al programma triennale 2020-2021 approvato con deliberazione di G.C. n. 50 del 29.07.2019 assumendo n. 1 dipendente a tempo indeterminato part-time 18h/sett.li cat. D1 – istruttore tecnico direttivo;
- che nell'anno 2021 è stata data attuazione al programma triennale 2021-2023 approvato con deliberazione di G.C. n. 66 del 30.09.2020 che non prevedeva assunzione di nuovo personale;
- che con deliberazione di G.C. n. 51 del 30.07.2021 non si prevedevano assunzioni nemmeno per il triennio 2022/2024;
- che dall'applicazione delle norme previste dall'art. 33, comma 2 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e dal successivo Decreto Ministeriale del Ministro della Pubblica Amministrazione del 17.03.2020 (come da documentazione allegata alla deliberazione) risulta quanto segue:
"Il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti, pari al 30,36% colloca l'Ente in posizione intermedia alla percentuale minima e quella massima pertanto, a norma dell'art. 4, comma 2, del DM 17.03.2020, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, non è possibile incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica del medesimo decreto. Tenuto conto dell'articolo 5, comma 2, del decreto attuativo 17 marzo 2020, che prevede che per il periodo 2020-2024 i comuni che si collocano al di sotto dei valori soglia inferiore del citato DPCM possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020, in deroga agli incrementi percentuali stabiliti dalla tabella 1 del predetto articolo."
- che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 562 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 169.037,00 (2008 per enti non soggetti al patto);
- che la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

APPURATO

Che l'Ente ha proposto la seguente programmazione per il triennio 2023/2025:

ANNO 2023

- **Non si prevedono assunzioni;**

ANNO 2024

- **Non si prevedono assunzioni;**

ANNO 2025

- **Non si prevedono assunzioni;**

tutto ciò premesso e considerato,

tenuto conto del rispetto della normativa relativa al rispetto della spesa di personale,

ESPRIME

parere **positivo** all'adozione del documento di determinazione del fabbisogno del personale per il triennio 2023/2024/2025.

Seveso, 15/07/2022

Il Revisore dei Conti
dott.ssa Costanza Anna Giussani

